



Sentenza n. 139/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo **Presidente**

Sabrina Facciorusso **Primo Referendario relatore**

Guido Tarantelli **Primo Referendario**

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 23777 del registro di segrete-

ria, nei confronti dell'agente Gu.An. in qualità di Economo presso il

Comune di Omissis (RC) per l'esercizio finanziario 2019 (conto giudiziale n. 38173)

rappresentato e difeso dall'Avv. Gi.Ge. presso il cui studio è eletti-

vamente domiciliato in Palmi alla Via (...), PEC: (...)pec.it,

Fax (...)

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta, con il consenso delle parti, nella pubblica udienza del 13 marzo 2024

la relazione del giudice relatore, Primo Referendario dott.ssa Sabrina Facciorusso,

udito l'Avv. Do.Ma.Lu. per delega dell'Avv. Gi.Ge. e il

Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria

Gabriella Dodaro che concludevano come da verbale di udienza.

Esaminati gli atti e i documenti di causa

FATTO

1. Con la **relazione n. 459/2023 del 9/10/2023** il Magistrato istruttore del conto giudiziale n. 38173 ha ritenuto necessario rimettere il conto medesimo all'attenzione del Collegio, ritenendo non regolare la gestione per una pluralità motivi.

1.1. La relazione evidenzia preliminarmente che il conto **non è redatto secondo il modello 23 d.P.R. n. 194/1996, bensì secondo il modello 21** del medesimo dPR. Esso riporta la data del 4 marzo 2019 (evidentemente errata, essendo la gestione riferita all'esercizio 2019) ed è sottoscritto dall'economista An.Gu.

Il conto è stato poi firmato anche digitalmente in data 04/09/2020, non è vistato per regolarità dal Responsabile del Servizio finanziario (*"per mera svista ... probabilmente in virtù dell'emergenza Covid"*, cfr. nota prot. n. 17673 del 5.3.2023 del Responsabile del Servizio finanziario), ma è stato comunque parificato (determina n. 59 del 30/5/2020).

Il Magistrato istruttore osserva che:

- il conto giudiziale non riporta il totale dei rimborsi ricevuti dall'economista sul conto dedicato, ma riporta soltanto gli importi prelevati dallo stesso;
- il conto non riporta tutte le reversali riferite alla gestione, ma soltanto l'importo della reversale n. 360 del 26/01/2020 di € 1.319,46 (corrispondente, come emerge dalla reversale trasmessa, al fondo cassa economale al 31/12/2019); non espone, invece, la reversale n. 359 del 26/01/2020 di € 8.120,39 (relativa alla restituzione delle somme rimborsate per il quarto trimestre) e la reversale n. 361 del 26/01/2020 di € 560,15 (relativa alle somme giacenti sul c/c economato).

Nel complesso la relazione afferma che il conto giudiziale non rappresenta esaurientemente la gestione, che è stata comunque esaminata grazie alla documentazione trasmessa.

1.2. Quanto alla **gestione economale** in sé, la relazione illustra che il Servizio economale del Comune di Omissis è disciplinato dal Regolamento di contabilità (art. 92) e dal Regolamento provveditorato ed economato; inoltre, il Comune di Omissis è dotato di Regolamento delle missioni istituzionali e dei rimborsi spese degli amministratori.

Quanto alle spese ammesse, l'art. 23 del Regolamento provveditorato ed economato prevede che *“il fondo di anticipazione è utilizzabile sia per il pagamento delle spese relative alle competenze attribuite all'economista e al servizio provveditorato contemplate nel presente regolamento, che per le attività che saranno di volta in volta demandate con specifici atti deliberativi o determinativi”*; l'articolo 4 del medesimo Regolamento precisa le attribuzioni del servizio provveditorato ed economato.

1.3. Riguardo alle **spese sostenute** il Magistrato istruttore ha rilevato le seguenti irregolarità:

a) **Buoni nn. 72, 73, 77, 115, 117, 274, 320, 375** per telegrammi di condoglianze in occasione del decesso di parenti di amministratori, dipendenti e Presidente del consiglio regionale (€ 70,5) e **n. 354** per stampa e affissione manifesto mortuario (€ 100).

Nella *“Relazione dimostrativa della finalità istituzionale dei telegrammi di cordoglio”* trasmessa in istruttoria, l'Economista ha precisato che sono spese effettuate per *“dimostrare la vicinanza affettiva nei confronti di dipendenti, Assessore e Presidente del Consiglio per la dipartita di un caro congiunto”*;

Totale € 170,50

b) **Buoni nn. 217, 301, 302, 303, 323, 340, 341, 411** per fiori per matrimonio civile (€ 120,00) e **buono n. 228** per telegramma di auguri (€ 5,50).

Totale € 125,50

c) **Buoni n. 3** per lavaggio automobili (€ 24,00) e **n. 6** (€ 80,00) per sostituzione giunto omocinetico su veicolo.

Ai buoni sono allegati ricevute fiscali del 2018 dell'esercizio precedente e le richieste precisano l'assenza di fondi economici nell'esercizio precedente. Secondo la relazione di irregolarità, le spese sarebbero state effettuate in violazione del principio di annualità ed essendo pagamenti riferiti a operazioni risalenti a precedenti esercizi avrebbero perso il carattere dell'urgenza che giustifica il ricorso all'anticipazione economica.

Totale € 104,00

d) **Buoni nn. 113, 116, 229, 230, 231, 232, 269, 270, 333, 349, 394** per spese per indigenti (spesa alimentare e rimborso farmaci) – € 756,46 -; **buono n. 219** per spese trasporto assistito Pa.Ge.Ee.So. – € 45,40 -.

Il Magistrato Istruttore dà atto che è stata trasmessa la determina dirigenziale n. 362/2019 relativa alle spese dell'area socioassistenziale, che consente all'economico spese economiche relative all'assistenza sanitaria agli indigenti e ad interventi vari nel campo socioassistenziale.

Le spese sostenute con i buoni nn. 113 – 116 – 229 – 230 – 231 – 232 – 269 – 270 – 333 – 349 – 394 – 219, non sarebbero, tuttavia, scaricabili atteso che non è documentato lo svolgimento di un'attività istruttoria finalizzata all'erogazione del vantaggio economico (articolo 12 l. n. 241/1990). A riguardo, alla richiesta del Magistrato istruttore relativa a richieste di assistenza, relazioni dei servizi sociali e/o documentazione relativa alle attività istruttorie finalizzate all'erogazione del contributo, il Responsabile del Servizio finanziario ha comunicato (*cf.* nota prot. n. 30872 del 18.9.2023) che non risulta dagli archivi d'ufficio documentazione ulteriore rispetto a quella trasmessa.

Inoltre, quanto al buono n. 116 emesso per € 150,00, non sarebbero comunque visibili gli importi relativi ad alcuni scontrini (visibili per € 65,22).

Totale € 801,86

e) **Buono n. 194** – pulizia spiaggia e strade limitrofe – acquisto kit spiagge e fondi puliti – € 100,00 -.

A seguito di richiesta di chiarimenti il Responsabile del servizio finanziario ha precisato che *“trattasi di contributo pagato per l’acquisto dei kit pulizia spiaggia avvenuto in occasione dell’evento promosso dalla Lega Ambiente al fine di fornire gli strumenti necessari alle operazioni di pulizia da parte dei volontari partecipanti (istituti scolastici)”*.

Pertanto, la spesa non sarebbe scaricabile perché non riferibile a finalità istituzionali dell’ente per come definite dal regolamento economale.

Totale € 100,00

f) **Buono n. 431** - per targa per evento – € 24,40 -.

Allo stato degli atti non sarebbe emersa l’inerenza della spesa, inoltre non vi sarebbe agli atti allegazione dell’occasione, del destinatario e della motivazione della spesa.

Totale € 24,40

g) **Buono n. 306** – n. 2 faretti led per statua Madonna del Carmine – € 45,00.

La spesa non sarebbe ammissibile in quanto dalla documentazione allegata non emergerebbe l’inerenza a funzioni o servizi dell’ente.

Totale € 45,00

h) **Buoni n. 24, 437, 63, 190, 246, 272, 309, 381,**

- Buono n. 24 – lavaggio esterno veicolo polizia locale – € 5,00.

La relazione rileva che non è allegato il documento fiscale relativo alla spesa e la documentazione presente non indica i dati identificativi del veicolo dell’ente sul

quale è stato eseguito il servizio; pertanto, non è possibile allo stato degli atti

ricondere univocamente la spesa a funzioni o servizi dell'amministrazione.

- Buono n. 437 – lavaggi veicoli polizia locale –.

Alcune delle ricevute allegate non indicherebbero la targa del veicolo interessato dalla spesa (€ 20,00).

- Buono n. 63 – lampadine per fanaleria iveco daily – € 3,50; buono n. 190 – rifornimento gpl n. 4 panda comunali – € 201,66; buono n. 246 – intervento su suzuki v storm – € 30,00; buono n. 272 – sostituzione dischi e pastiche freni bmw x5 comunale – € 155,00; buono n. 309 – sostituzione pastiche bmw x5 comunale – € 170,00; buono n. 381 – rifornimento gpl n. 4 panda comunali – € 345,00.

La documentazione trasmessa non indicherebbe la targa del veicolo dell'ente interessato dall'intervento.

Totale € 930,16

i) ***Buoni n. 154, 433***

- Buono n. 154 – trasferta istituzionale a Roma per partecipazione alla cerimonia di premiazione “premio nazionale per la diffusione della trasparenza e dell'etica nella pubblica amministrazione” Sindaco, assessore e segretario generale – € 303,00.

- Buono n. 433 – n. 2 biglietti aereo a/r – La.Te. – Mi.Ma. – 17e 18 dicembre 2019 – inaugurazione mostra unesco – Sindaco e Assessore – € 280,06.

Non sarebbe allegata la documentazione relativa alle autorizzazioni alle missioni per gli assessori ed il Segretario generale, né, per il Sindaco, il modulo di missione

previsto dal Regolamento delle missioni istituzionali e dei rimborsi spese degli amministratori; tali spese risultano pertanto irregolari allo stato degli atti.

Totale € 583,06

1.4. Il Magistrato istruttore ha quindi **concluso** per la declaratoria di irregolarità della gestione con addebito all'agente contabile Gu.An. del pagamento della somma di € 2.884,48.

2. Successivamente al deposito della relazione di irregolarità, con **decreto presidenziale** n. 408/2023 del 11/10/2023 è stata fissata, per la trattazione del giudizio, l'udienza del 13 marzo 2024, e con ulteriore decreto presidenziale del 11/10/2023 è stato inizialmente nominato come relatore del giudizio il Cons. Na. Lo.

Con successivo decreto presidenziale del 23/1/2024, in seguito al trasferimento del Cons. Lo. e alla conseguente cessazione dal posto di funzione, è stato nominato il relatore del presente giudizio il Primo Referendario dott.ssa Sabrina Facciorusso.

3. In data 21.2.2024 si è costituito in giudizio l'agente contabile, con il ministero dell'Avv. Gi.Ge. depositando **memoria difensiva** in cui ha osservato che le spese sono tutte state effettuate senza che l'economista pubblico avesse alcuna possibilità di entrare nel merito delle stesse e/o sindacare sulla loro ammissibilità.

Ha affermato che l'economista "è l'anello finale di un processo di scelte decisionali compiute da soggetti a lui gerarchicamente superiori, ricoprendo sostanzialmente il ruolo di mero esecutore delle disposizioni che gli vengono impartite, dovendosi esclusivamente preoccupare che tali richieste abbiano la forma scritta; promanino dai soggetti che ne hanno i poteri e che sottoscrivono le

stesse (i Responsabili di Area); che tali spese abbiano una copertura nel capitolo di spese di sua competenza e eseguirle o meno a seconda che vi sia o meno la suddetta copertura finanziaria.

Altresì l'economista ha il dovere di non procedere nel caso in cui i fondi del capitolo di spesa siano esauriti e nel caso invece proceda all'esecuzione della spesa, deve allegare la documentazione commerciale e/o contabile (scontrino; fattura commerciale; ricevuta di pagamento) che dimostri la prova del pagamento e la riconducibilità di tale documento contabile alla specifica spesa effettuata".

Ha quindi affermato che "Esauriti i suddetti adempimenti, l'economista non ha il potere di rifiutarsi dall'effettuare l'operazione di spesa indicata nella Richiesta sottoscritta dal Responsabile delle Varie Aree (salvo, come detto, che non vi siano più fondi a cui riconnettere la spesa richiesta e necessari a coprire tali ordini di spesa), a pena di procedimento e successiva sanzione disciplinare".

L'agente contabile ha aggiunto di essersi strettamente attenuto alla disciplina generale contenuta oggi nel Testo unico degli enti locali d.lgs. n. 267/2000, che rinvia, per una disciplina più di dettaglio, ai Regolamenti di contabilità e di economato dei singoli enti interessati.

Ha asserito che "l'economista è infatti tenuto ad utilizzare il fondo di economato per le sole spese tassativamente previste nel relativo Regolamento e non può distrarlo per effettuare anticipazioni non espressamente contemplate".

Ha insistito sulla circostanza che non vi è alcuna previsione che attribuisca il potere all'economista di sindacare l'opportunità e/o l'ammissibilità di una richiesta di piccola spesa disposta per iscritto e firmata dal Responsabile di Area.

Ha sostenuto che non può essere accollata la responsabilità all'economista se l'Amministrazione interpellata, con riferimento **alla Contestazione di cui al Capo**

D ha smarrito o non ha rinvenuto la documentazione attestante lo svolgimento

di un'attività istruttoria finalizzata all'erogazione dei benefici di cui si tratta a favore delle famiglie indigenti.

Con riferimento alla **Contestazione di cui al Capo i) – Buoni 154 e 433** ha allegato il “*Regolamento delle Missioni Istituzionali e dei rimborsi spese degli Amministratori*” – approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22.12.2014 (All. 3).

Quanto alla **Contestazioni di cui al Capo h)** relative ai lavaggi delle autovetture comunali e/o della Polizia Municipale ed alle operazioni di officina meccanica ivi indicate, ha rilevato che tali incombenze e le relative spese sono espressamente previste nel citato “*Regolamento del Servizio di Provveditorato ed Economato del Comune di Palmi*” al Titolo VII “*Servizi Automezzi, Trasporti*”.

Ha quindi concluso chiedendo il discarico ovvero, in via subordinata, che sia dichiarata una responsabilità solidale tra l'eonomo e il Comune di Omissis per “culpa in vigilando”

4. All'udienza del 13/3/2024 l'Avv. Do.Ma.Lu. comparso per delega del difensore costituito, si è riportato ai contenuti degli scritti difensivi e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate con condanna alle spese a carico di parte soccombente. Il Pubblico Ministero, concludendo nell'interesse della legge e dell'erario, ha chiesto l'improcedibilità del conto.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il conto in esame ha ad oggetto la gestione economale di un ente locale, e precisamente del Comune di Pa. per l'esercizio finanziario 2019.

Il Servizio economale è disciplinato dal Regolamento di contabilità (art. 92) e dal Regolamento provveditorato ed economato (cfr. nello specifico art. 4); inoltre, il

Comune di Pa. è dotato di Regolamento delle missioni istituzionali e dei rimborsi spese degli amministratori.

Quanto alle spese ammesse, la relazione di irregolarità ha evidenziato che l'articolo 23 del Regolamento provveditorato ed economato prevede che *“il fondo di anticipazione è utilizzabile sia per il pagamento delle spese relative alle competenze attribuite all'economista e al servizio provveditorato contemplate nel presente regolamento, che per le attività che saranno di volta in volta demandate con specifici atti deliberativi o determinativi”*; l'articolo 4 del medesimo Regolamento precisa le attribuzioni del servizio provveditorato ed economato.

2. Nella **forma**, la relazione di irregolarità ha in primo luogo messo in luce una irregolarità nella compilazione del conto in quanto esso non rappresenta esaurientemente la gestione. Il conto, infatti, non riporta il totale dei rimborsi ricevuti dall'economista sul conto dedicato (riporta invece soltanto gli importi prelevati dallo stesso) e non riporta tutte le reversali riferite alla gestione, ma soltanto alcune.

3. Nella sostanza, vengono poi contestate una serie di **spese ritenute ingiustificate e quindi non scaricabili**.

3.1. Preliminarmente deve tuttavia essere fatta chiarezza in ordine alla ***portata dei doveri e alla conseguente responsabilità dell'agente contabile***.

La difesa del Gu. in memoria ha insistito sulla natura dell'economista quale mero esecutore delle disposizioni che gli vengono impartite, dovendosi esclusivamente preoccupare che le richieste abbiano la forma scritta, che promanino dai soggetti che ne hanno i poteri e che abbiano una copertura finanziaria.

Questa impostazione non è condivisibile. In primo luogo, ove così fosse, non avrebbe senso la previsione, nei singoli regolamenti economici, di categorie di

spese ammissibili con esclusione di tutte le altre.

Inoltre, la giurisprudenza ha più volte ricordato che l'economo, in quanto agente contabile assoggettato alla responsabilità connessa al maneggio di denaro pubblico, è tenuto, prima di procedere al pagamento delle spese, a verificare, sotto la sua personale responsabilità, l'ammissibilità delle stesse riscontrando la loro conformità alle previsioni di legge e regolamentari.

Infatti, la gestione economale costituisce, come già rilevato, una gestione di mera cassa in regime di anticipazione, per cui l'economo, quale agente contabile, è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e deve dimostrare, mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione con le finalità per le quali sono state disposte le anticipazioni stesse.

La giurisprudenza contabile ha anche chiarito che, in disparte ogni valutazione in ordine all'utilità diretta delle spese effettuate per l'ente, va affermata l'irregolarità di spese economali allorquando esse non siano previste nel regolamento di contabilità e/o economale e non siano riconducibili a finalità istituzionali dell'ente (Sez. Giur. Calabria, sentenza n. 127/2021).

La *ratio* dei predetti limiti alla gestione economale risiede in ciò che il fondo economale non può essere utilizzato per aggirare le disposizioni di contabilità in tema di assunzione di impegno di spesa.

In tal senso - condivisibilmente - lo stesso economo, a pag. 7 della propria memoria, afferma che la gestione economale è una gestione in deroga al principio di programmazione della spesa e alle consuete procedure d'appalto e che "*l'economo è tenuto ad utilizzare il fondo di economato per le sole spese tassativamente previste nel relativo Regolamento e non può distrarlo per effettuare anticipazioni non espressamente contemplate*".

Senonché, da questa premessa, la difesa dell'agente contabile inferisce che

l'economista "non può rifiutarsi di eseguire una "piccola spesa", disposta con richiesta scritta e firmata dal Responsabile di Area, salvo che risulti un suo diverso e più ampio potere dal Regolamento di economato". Al contrario, l'economista – in qualità di incaricato del servizio economato – è tutt'altro che un mero esecutore di richieste altrui. Egli è tenuto a verificare il merito delle singole spese e, ove non corrispondenti al regolamento e alle leggi, ancorché minute, ha il dovere di rifiutarle sotto la propria personale responsabilità.

3.2 Entrando ora nel **merito delle singole spese**, le argomentazioni e la documentazione allegata alla memoria di costituzione dell'agente contabile non consentono di superare le contestazioni mosse dal Magistrato istruttore, in quanto non contengono documentazione nuova rispetto a quella già esaminata in sede di istruttoria.

3.2.1. Per quel che concerne le spese per manifestazioni di cordoglio / auguri, la relazione dell'Istruttore contesta un totale di € 170,50 a titolo di telegrammi e affissione manifesto mortuario.

L'economista si è difeso affermando, come detto, che trattandosi piccola spesa proveniente da un responsabile di area, egli non era legittimato a rifiutarla. Al contrario, come pure si è rilevato, fermo restando il carattere "minuto" delle spese ammissibili, l'indagine deve poi essere condotta avendo come riferimento il regolamento economale dell'ente.

Ebbene il regolamento, all'art. 4, contempla il "pagamento di spese bollate postali e tassate", ma non contempla necrologi, manifesti e/o corone funebri. Sicché è evidente che il Regolamento si riferisce a spese di carattere postali che abbiano una qualche inerenza al funzionamento dell'ente ovvero a esigenze di rappresentanza dello stesso.

Ebbene, quanto alle spese sostenute per lutto (telegrammi, affissione di manifesti funebri etc...), il Collegio richiama che il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile è nel senso di non ritenere ammissibile la spendita di pubblico denaro per l'espressione di cordoglio per il decesso di parenti di amministratori dell'Ente o di dipendenti, dovendosi provvedere a tali spese con mezzi privati (*ex pluribus*: Sez. 1^a Appello n. 489 del 2013; sez. Calabria n. 3 del 2023, n. 63 del 2020, n. 369 del 2019 e n. 51 del 2015). Né in alcun modo le spese per lutto possono ritenersi riconducibili a spese di rappresentanza, la cui intrinseca finalità è quella di accrescere il prestigio dell'ente locale all'esterno, nei rapporti con le altre istituzioni e per scopi attinenti ai propri fini istituzionali (sez. Calabria n. 63/2020 e n. 3/2023).

Analoghe considerazioni possono svolgersi per quel che concerne i telegrammi di auguri a novelli sposi e i fiori per matrimonio civile (totale spese contestate: € 125,50): trattasi di spese che non attengono al funzionamento dell'ente e che non sono idonee ad accrescerne il prestigio nei rapporti con altre istituzioni, sicché non è ammissibile che a tali spese si provveda con denaro pubblico, bensì deve provvedersi con risorse private.

Tutte queste voci di spesa, lo si ribadisce, non sono inerenti alle finalità dell'ente locale, ma rappresentano un gesto di vicinanza dei colleghi (dipendenti o amministratori) per la perdita o per il matrimonio di una persona cara; conseguentemente, non devono gravare sul bilancio dell'ente comunale.

3.2.2 Per quel che concerne le spese contestate perché afferenti alla gestione precedente (totale € 104,00) deve rilevarsi che è frequente nella prassi degli enti interrompere anzitempo l'emissione dei mandati di pagamento in vista della fine dell'anno, attesa l'usuale chiusura del servizio di tesoreria in prossimità dell'inizio delle

festività natalizie. Sicché, la valutazione dell'addebitabilità al contabile di tutti i pagamenti economici disposti nella fine del dicembre 2019 non può non considerare questa peculiarità e non possono essere addebitate all'agente qualora esse risultino indifferibili e urgenti; requisito, questo, che per le forniture ordinarie può provarsi per presunzioni. In caso contrario (dunque in ipotesi di spese differibili e non urgenti, sostenute dopo la chiusura del servizio di tesoreria e imputate all'anno successivo), si è pur sempre al cospetto di una spesa irregolare.

3.2.2.1. Ebbene, la *spesa di cui al buono n. 3* (totale € 24,00 per lavaggio di autoveicoli) è stata effettuata il 31 dicembre 2018, sicché – pur essendovi una *formale* violazione del principio di annualità della gestione – *sostanzialmente* essa non può essere addebitata all'agente. Trattandosi di spesa ordinaria, il requisito dell'urgenza può presumersi; inoltre la ricevuta e la richiesta recano indicazione delle targhe dei veicoli. Per questi motivi la spesa, ancorché sostenuta in violazione del principio di annualità della gestione, può essere ammessa a scarico.

3.2.2.2 Al contrario non può scaricarsi la *spesa di cui al buono n. 6* (euro 80,00) per sostituzione giunto omocinetico su veicolo, in quanto trattasi di spesa sostenuta in data 8 novembre 2018. Pertanto, alla luce del principio dell'annualità della gestione, non è giustificabile l'emissione del buono economico nel gennaio dell'anno successivo.

3.2.3. Per quel che riguarda, le *spese per indigenti* (totale € 801,86) deve convenirsi con l'Istruttore che non è documentato lo svolgimento di un'attività istruttoria finalizzata all'erogazione del vantaggio economico (articolo 12 l. n. 241/1990). Pertanto, si conviene con il Magistrato Istruttore laddove afferma che le spese, così come sostenute, risultano irregolari attesa l'illegittimità dell'erogazione di aiuti economici effettuata in difetto di qualsiasi istruttoria intesa all'accertamento

della ricorrenza delle situazioni cui è subordinata l'erogazione stessa (Sez. I di Appello n. 94/2020; Sez. Calabria n. 104/2021).

L'economista si è difeso affermando che non è sua colpa se l'Amministrazione ha smarrito il fascicolo dell'istruttoria, ma è anche vero che l'economista non ha minimamente dimostrato di essersi adoperato per ricercarla (ad es. depositando una richiesta di accesso agli atti).

3.2.4. Sono irregolari anche le spese di cui ai buoni nn. 431 e 306 (targa per evento e faretti led per statua Madonna del Carmine) per un totale di € 45,00, non emergendo in nessuno dei due casi l'inerenza a funzioni istituzionali o di rappresentanza dell'ente.

3.2.5. Ora, con riferimento ai presupposti per il legittimo sostenimento delle spese di rappresentanza, occorre tener conto degli approdi indicati dalla giurisprudenza della Corte dei conti, che richiedono:

❖ **uno scopo promozionale**, al fine di promuovere o di enfatizzare all'esterno l'immagine o l'attività dell'ente.

❖ **inerenza con i fini istituzionali**: occorre che sussista una stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente e la presenza di elementi che manifestano una proiezione esterna delle attività per il migliore perseguimento dei fini istituzionali, nonché una rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito. È, inoltre, necessaria la dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché la qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa e la rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini (SS.RR. in speciale composizione n. 59/2014);

❖ **ufficialità della spesa**: è necessario che tali spese posseggano il requisito

dell'ufficialità, ossia che siano destinate a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini (*ex multis*, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 5 novembre 2012, n. 466);

❖ **eccezionalità:** in ragione dell'ampia discrezionalità che ha l'amministrazione pubblica nel prevederle, hanno carattere eccezionale rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa (Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione 9 novembre 1993, n. 111);

❖ **adempimenti amministrativi:** ai fini del riscontro della legittimità delle iniziative e delle relative spese, è necessaria una maggiore cura degli aspetti formali e sostanziali dei connessi adempimenti amministrativi e gestionali, anche con particolare riferimento all'obbligo di una motivazione rafforzata, esaustiva dei presupposti e delle finalità dell'intervento, atteso il carattere di eccezionalità che lo stesso riveste;

❖ **soggetti rappresentativi delle amministrazioni di appartenenza:** se riguardano soggetti esterni, questi devono essere particolarmente qualificati, poiché istituzionalmente rappresentativi dell'ente al quale appartengono. In mancanza di detto presupposto, la spesa dev'essere valutata come rispondente non a un interesse pubblico, bensì all'interesse privato dei destinatari. Le spese *de quibus* non possono essere sostenute per gli amministratori o i dipendenti dell'ente, in considerazione del fatto che la spesa dev'essere sempre rivolta all'esterno;

❖ **ragionevolezza delle spese:** “[...] devono rispondere a rigorosi criteri di ragionevolezza che vanno esplicitati nel provvedimento che le dispone con un'adeguata dimostrazione delle circostanze e dei motivi che inducono a

sostenerla, oltre che della qualifica dei soggetti (esterni) che ne hanno beneficiato (Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, n. 12/2011) (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, 31 dicembre 2010, n. 216; Sez. II App. 25 agosto 2010, n. 338; Sez. Lazio, 17 giugno 2009, n. 1181);

❖ **congruità e sobrietà:** le spese devono essere congrue rispetto alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento eventualmente organizzato ed ai valori di mercato. La sobrietà dev'essere valutata, inoltre, in riferimento alle dimensioni territoriali ed alle caratteristiche del singolo ente locale che le sostiene, nonché ai vincoli di bilancio gravanti sullo stesso. (cfr. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, sentenza 30 ottobre 2008, n. 394, secondo la quale *“non è comunque congruo mostrare prodigalità attraverso celebrazioni e rinfreschi, e semmai è richiesto il contrario, ossia l'evidenza di una gestione accorta che rifugga gli sprechi e si concentri sull'adeguato espletamento delle funzioni sue proprie.”*).

3.2.5.1. Alla luce di quanto esposto, in generale, voci di spesa come *“faretti Led per Madonna del Carmine”* non presentano il requisito richiesto per le spese di rappresentanza della manifestazione *“all'esterno”* dell'ente.

3.2.5.2. Quanto invece alla spesa per *acquisto di una targa per evento*, la carenza di documentazione a corredo non consente di appurare la reale natura dell'acquisto e dell'evento a cui era finalizzato, e per questi motivi la spesa non è scaricabile.

3.2.6. Sempre per carenza documentale non possono essere scaricate le *spese relative a interventi vari su autovetture* (per un totale di € 930,16) di cui ai buoni nn. 24, 437, 63, 190, 246, 272, 309, 381, in quanto la documentazione in atti non indica la targa del veicolo dell'ente interessato dall'intervento, sicché non è

possibile stabilire se trattasi di veicoli appartenenti al parco macchine dell'ente e, infine, l'inerenza della spesa alle finalità dell'ente.

3.2.7. Per carenza documentale non possono essere scaricati nemmeno i buoni nn. 154 e 433 (totale € 583,06) per spese di missione. Le spese non sono infatti adeguatamente documentate, non essendo allegata la documentazione relativa alle autorizzazioni alle missioni per gli assessori ed il Segretario generale, né, per il Sindaco, il modulo di missione previsto dal Regolamento delle missioni istituzionali e dei rimborsi spese degli amministratori.

3.2.8. Possono essere invece ammesse a scarico le spese di cui al buono n. 194 a titolo di *“pulizia spiaggia e strade limitrofe – acquisto kit spiagge e fondali puliti”* per € 100,00. Il Magistrato istruttore ha obiettato che la spesa non è riferibile a finalità istituzionali dell'ente per come definite dal regolamento economale: il Responsabile del servizio finanziario in sede di istruttoria aveva invece precisato che *“trattasi di contributo pagato per l'acquisto dei kit pulizia spiaggia avvenuto in occasione dell'evento promosso dalla Lega Ambiente al fine di fornire gli strumenti necessari alle operazioni di pulizia da parte dei volontari partecipanti (istituti scolastici)”*.

Deve osservarsi che il regolamento economale contempla l'acquisto mediante economato di *“materiali vari per il funzionamento delle scuole”* (Art. 4) e il materiale è stato utilizzato per un'iniziativa che vedeva quale volontari gli istituti scolastici. Se a tanto si aggiunge che la spesa è stata comunque finalizzata ad un'utilità per l'ente (ossia la pulizia delle spiagge e dei mari), la spesa può ammettersi a scarico.

3.3. Pertanto, l'importo complessivo delle spese ingiustificate originariamente contestato dall'Istruttore (€ 2.884,48) deve essere rideterminato, alla luce delle considerazioni svolte, in € 2.760,48, essendo risultate scaricabili soltanto le

spese di cui al buono n. 194 (€ 100,00) e di cui al buono n. 3 (totale € 24,00).

4. Conclusivamente, deve essere dichiarata l'**irregolarità del conto** per inidoneità dello stesso a rappresentare compiutamente la gestione – nella forma – e per la presenza – nel merito – di numerose spese non ammissibili a discarico, determinando l'**addebito** per spese ingiustificate da porre a carico del contabile in € 2.760,48.

5. Le **spese di giudizio** seguono la soccombenza. Pertanto, devono essere addebitate all'agente contabile, e si liquidano come da nota segretariale a margine.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando relativamente al giudizio di conto in esame

- dichiara irregolare il conto;

- condanna l'agente contabile al pagamento di € 2.760,48 a favore del Comune di Omissis, oltre interessi legali dalla data del pagamento e sino al soddisfo.

Condanna l'agente contabile al pagamento delle spese processuali che si liquidano come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 marzo 2024.

Il Relatore

Il Presidente

Sabrina Facciorusso

Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 23/07/2024

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

f.to digitalmente

NOTA SPESE Giudizio di conto 23777
ORIGINALE RELAZIONE MAGISTRATO N. 459/2023
 n. 3 copie predetto atto per uso notifica
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA N. 408/2023
 n. 3 copie predetto atto per uso notifica
DIRITTI DI CANCELLERIA
ORIGINALE SENTENZA
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA
DICONSÌ EURO QUATTROCENTODICOTTO/11

TOTALE

FOGLIO	IMPORTO
2	€ 32,00
6	€ 96,00
1	€ 16,00
3	€ 48,00
5	€ 50,40
5	€ 80,00
	€ 80,00
	€ 15,71
	€ 418,11

Il Funzionario
 Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente